



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari

### **Capitolato tecnico**

#### **Allegato 1**

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI TIROCINI RELATIVI ALL’ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO, FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE ED ALLA LORO RIABILITAZIONE, PER I PAZIENTI DELLE UU.OO. CENTRO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA**

## Sommario

Art. 1	Premessa .....	4
1.1	Riferimenti normativi .....	4
Art. 2	Tirocini .....	4
2.1	Soggetti del tirocinio .....	5
2.2	Atti costitutivi del tirocinio .....	5
2.3	Avvio di un tirocinio .....	5
2.4	Svolgimento del tirocinio .....	6
2.5	Durata del tirocinio .....	6
2.6	Indennità di tirocinio .....	7
Art. 3	Oggetto del servizio e finalità. Suddivisione in lotti ed accordo quadro. Fabbisogno e valore dell'appalto .....	7
3.1	Oggetto e finalità .....	7
3.2	Suddivisione in lotti .....	7
3.3	Tariffa a base di gara e fabbisogno stimato .....	7
Art. 4	Figure professionali e modalità operative .....	9
4.1	Figure professionali .....	9
4.1.1	Referente tecnico (dell'ente gestore del servizio) .....	9
4.1.2	Tutor responsabile didattico ed organizzativo del tirocinio .....	9
4.1.3	Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) .....	10
4.2	Modalità operative .....	10
4.2.1	Presa in carico del potenziale tirocinante .....	10
4.2.2	Costruzione del progetto di tirocinio ed individuazione del soggetto ospitante .....	11
4.2.3	Realizzazione del tirocinio ed esito del progetto .....	11
4.2.4	Attività tecnica e amministrativa di competenza del soggetto promotore .....	11
4.2.5	Attività di supporto e tutoraggio a favore del tirocinante a carico del soggetto promotore ed altri obblighi .....	12
Art. 4.3	Attività di verifica dell'Azienda USL Romagna .....	12
Art. 5	Iscrizione in elenchi regionali .....	12
Art. 6	Clausola sociale .....	12
Art. 7	Osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali .....	14
Art. 8	Danni da responsabilità civile verso terzi e polizza assicurativa in capo all'aggiudicatario	

Art. 9	Sicurezza.....	15
Art. 10	Penalità.....	15

## **Art. 1 Premessa**

La Legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 1, comma 34) ha demandato alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano la definizione delle linee guida per la determinazione degli standard minimi uniformi in tutta Italia e volte ad evitare un uso distorto e illegittimo dei tirocini.

Nei termini definiti a livello nazionale ha, dunque, operato il Legislatore regionale, adottando la L.R. 1° agosto 2005, n. 17, recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, Legge che è stata in seguito oggetto di varie modifiche.

Volgendo immediatamente la nostra attenzione alla materia di nostro interesse, ai fini della redazione del presente Capitolato, la legge regionale individua le peculiarità distintive dei tirocini rivolti a persone che hanno una particolare vulnerabilità e fragilità e che sono in carico ai servizi sociali e/o sanitari (Comuni, Unioni di Comuni, Aziende Unità Sanitarie Locali - AUSL, Aziende Servizi alla Persona - ASP, Ministero della Giustizia).

Già all’art. 2, comma 1, la normativa regionale dispone che *“Le politiche regionali in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro, nell’ambito dei principi e degli obiettivi dell’Unione Europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitività e la coesione sociale, nonché dei principi fondamentali della legislazione nazionale sono volte a: (...) e) promuovere l’inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone con disabilità, svantaggiate, a rischio di esclusione; (...)”*.

Si tratta, quindi, di tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla loro riabilitazione.

### **1.1 Riferimenti normativi**

- Legge 28 giugno 2012, n. 92 – “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (art. 1, commi 720-726);
- L.R. 1° agosto 2005, n. 17 s.m.i. - “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
- L.R. 19 luglio, n. 7 - “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
- L.R. 30 luglio 2015, n. 14 - “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;
- L.R. 4 marzo 2019, n. 1 - “Disposizione in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
- DGR n. 1143 del 08/07/2019 recante “L.R. n. 17/2005 e s.m.i. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di deroghe, quantificazione e ammissibilità della spesa dell’indennità dei tirocini”;
- DGR n. 21 del 07/01/2020 recante “L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. modifica ed integrazione degli schemi di progetto di tirocinio art. 24 e 26 novies approvati con DGR n. 1143/2019.

## **Art. 2 Tirocini**

La tipologia di tirocini contemplata dalla presente procedura di gara, indetta dall’Azienda USL della Romagna, è quella dei tirocini relativi all’orientamento, formazione e inserimento o reinserimento lavorativo, finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla loro riabilitazione, di cui all’art. 26 novies della L.R. 17/2005 s.m.i.

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di progetti individualizzati preordinati all’acquisizione di un ruolo lavorativo ed inclusione sociale, attraverso attività idonee a consentire l’apprendimento, da parte del tirocinante, di competenze professionali e/o abilità socio/relazionali richieste dai contesti di lavoro.

Per la realizzazione degli obiettivi preposti, il tirocinante potrà effettuare il proprio percorso nel territorio di appartenenza, per favorire le condizioni di prossimità del Servizio (facilitando l'integrazione tra gli eventuali e diversi trattamenti in corso di esecuzione) e, al contempo, per consentire un miglior utilizzo delle reti naturali nel percorso di inclusione sociale, con conseguente diminuzione dei livelli di dipendenza istituzionale.

In via eccezionale, previo accordo con il servizio che ha la presa in carico, il tirocinante potrà effettuare il percorso di tirocinio nel contesto di altro ambito territoriale dell'Azienda USL della Romagna.

## 2.1 Soggetti del tirocinio

I soggetti del tirocinio sono:

- tirocinante;
- soggetto ospitante, ovvero qualsiasi datore di lavoro, pubblico o privato, persona fisica o persona giuridica, che possieda i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale per ospitare tirocinanti;
- soggetto promotore, garante della regolarità e della qualità del percorso. Il soggetto promotore è un soggetto terzo rispetto al tirocinante e rispetto al datore di lavoro che lo ospita, che garantisce la regolarità e la qualità dei percorsi;
- "soggetto certificatore", che effettuerà il servizio di certificazione e formalizzazione delle competenze (SRFC) al termine del percorso. Tale servizio è erogato unicamente nei casi in cui il progetto formativo preveda l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.

Nel tirocinio finalizzato all'inclusione sociale (così come definito all'art. 26 novies della L.R. 17/2005) è previsto un ulteriore soggetto: il servizio sociale o sanitario che ha in carico il tirocinante, ovvero nel caso di specie l'Azienda USL della Romagna.

**N.B.: Sia i soggetti promotori che i soggetti certificatori devono essere inseriti negli appositi elenchi regionali.**

## 2.2 Atti costitutivi del tirocinio

Convenzione: i tirocini sono regolati da apposita convenzione tra il soggetto promotore ed il datore di lavoro che ospita il tirocinante (L.R. 17/2005 e s.m.i., art. 24, comma 3). La Giunta regionale individua e predispone il modello di convenzione a cui fare riferimento (L.R. 17/2005 e s.m.i., art. 24, comma 3).

Progetto formativo: i tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La Giunta regionale individua e predispone il modello di progetto a cui fare riferimento (L.R. 17/2005 e s.m.i., art. 24, comma 3).

Comunicazione obbligatoria: i datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (L.R. 17/2005 e s.m.i., art. 24, comma 9). La comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio è data dal datore di lavoro al suo avvio, tramite SARE (sistema informativo della Regione per le comunicazioni obbligatorie).

*In assenza di uno degli atti costitutivi, il tirocinio è considerato nullo.*

## 2.3 Avvio di un tirocinio

Prima dell'avvio di un tirocinio, il soggetto promotore deve:

- aver stipulato una convenzione con il soggetto ospitante;
- redigere, in accordo con il soggetto ospitante, un progetto formativo individuale personalizzato per il tirocinante.

Nel caso del tirocinio finalizzato all'inclusione sociale (L.R. 17/2005 s.m.i., art. 26 novies) è previsto uno specifico modello di progetto formativo personalizzato di cui alla DGR 1143/2019.

L'Ente pubblico che ha in carico il tirocinante individua e indica al soggetto promotore (quando il soggetto pubblico è diverso da quello promotore, come nel caso di specie per l'Azienda USL della Romagna) gli obiettivi formativi del tirocinio, che possono essere articolati in competenze socio-relazionali e/o competenze tecnico-professionali relative a una specifica qualifica.

Convenzione e progetto sono compilati online utilizzando l'apposita piattaforma regionale per i tirocini sul portale "Lavoro per Te Regione Emilia Romagna".

Il datore di lavoro ospitante deve comunicare (comunicazione obbligatoria ex articolo 9-bis, comma 2, d.l. 510/1996, convertito con modificazioni da L. 28/11/1996 n. 608) l'avvio del tirocinio tramite SARE (il sistema informativo della Regione per le comunicazioni obbligatorie).

Il tirocinio può iniziare solo se è stata data l'autorizzazione preventiva tramite il sistema informativo regionale (portale "Lavoro per Te Regione Emilia Romagna").

L'autorizzazione preventiva viene data a seguito della verifica di congruenza dei dati di convenzione e progetto con i dati della comunicazione obbligatoria.

## **2.4 Svolgimento del tirocinio**

La sede in cui si svolge il tirocinio è quella indicata dal datore di lavoro (soggetto ospitante).

Durante il percorso, al tirocinante deve essere garantito l'accesso alle conoscenze e capacità necessarie a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel progetto formativo (L.R. 17/2005 s.m.i., art. 26 ter, comma 3).

A tale proposito, per ogni tirocinio sono individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività (messo a disposizione dal soggetto promotore) e un tutore responsabile del tirocinio (scelto dal soggetto ospitante). Ogni tutore del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di quaranta tirocinanti, salvo che i tirocini siano attivati con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. Ogni tutore responsabile del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente (L.R. 17/2005 s.m.i., art. 24, comma 5).

Al tirocinante sono garantite, dal soggetto ospitante o in alternativa dal soggetto promotore, nei termini di cui alla convenzione, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicuratrice (L.R. 17/2005 s.m.i., art. 24, comma 8).

A tutti i tirocinanti deve, inoltre, essere garantita una formazione idonea sulla prevenzione ambientale e antinfortunistica (L.R. 17/2005 s.m.i., art. 26 ter, comma 5).

Il tirocinante ha diritto a sospendere il tirocinio (L.R. 17/2005 s.m.i., art. 25, comma 5):

- per maternità,
- per infortunio,
- per malattia, laddove questa si protragga per una durata pari o superiore a trenta giorni di calendario.

Il tirocinio può essere sospeso anche per chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni (L.R. 17/2005 s.m.i., art. 25, comma 6).

## **2.5 Durata del tirocinio**

La durata massima dei tirocini di cui all'art. 2 del presente Capitolato è di ventiquattro mesi (L.R. 17/2005 s.m.i., art. 26 novies, comma 1).

Tali tirocini possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre il suddetto termine, previa attestazione, da parte dei servizi aziendali che hanno in carico la persona, della necessità di prolungare la misura.

La durata minima dei tirocini è di 2 mesi, 1 mese in caso di attività stagionale.

## **2.6 Indennità di tirocinio**

Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio, ai sensi della L. 17/2005 e s.m.i. nei termini di seguito specificatamente descritti.

L'importo previsto per l'indennità che sarà corrisposta a ciascun tirocinante, nei termini di cui alla normativa vigente, sarà dettagliato in funzione dei criteri stabiliti in apposita procedura dall'Azienda USL della Romagna, prima dell'avvio del servizio in oggetto.

## **Art. 3 Oggetto del servizio e finalità. Suddivisione in lotti ed accordo quadro. Fabbisogno e valore dell'appalto**

### **3.1 Oggetto e finalità**

Il presente Capitolato riguarda l'affidamento a "soggetti promotori" del servizio socio-sanitario inerente alla realizzazione di progetti di tirocinio, di cui al precedente art. 2, in favore di soggetti presi in carico dall'Azienda USL della Romagna, per il tramite delle UU.OO. Centri di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche.

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di progetti individualizzati preordinati all'acquisizione di un ruolo lavorativo ed inclusione sociale, attraverso attività idonee a consentire l'apprendimento, da parte del tirocinante, di competenze professionali e/o abilità socio/relazionali richieste dai contesti di lavoro.

Per la realizzazione degli obiettivi preposti, il tirocinante di norma effettuerà il proprio percorso nel territorio di appartenenza, per favorire le condizioni di prossimità del Servizio (facilitando l'integrazione tra gli eventuali e diversi trattamenti in corso di esecuzione) e, al contempo, per consentire un miglior utilizzo delle reti naturali nel percorso di inclusione sociale, con conseguente diminuzione dei livelli di dipendenza istituzionale.

In via eccezionale, previo accordo tra l'ente gestore del lotto di riferimento e il servizio che ha la presa in carico, il tirocinante potrà effettuare il percorso di tirocinio nel contesto di altro ambito territoriale della Azienda USL della Romagna.

### **3.2 Suddivisione in lotti**

Tenuto conto di quanto disposto all'art. 58, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il presente appalto è suddiviso in tre lotti, come di seguito indicato:

- Lotto 1 – DSM-DP di Ravenna (Distretti di Ravenna, Lugo e Faenza);
- Lotto 2 - DSM-DP Forlì-Cesena (Distretti di Forlì, Cesena Valle Savio e Valle del Rubicone);
- Lotto 3 - DSM-DP di Rimini (Distretti di Rimini e Riccione).

L'affidamento del servizio avviene previa l'individuazione di un operatore economico per ciascuno dei Lotti sopra indicati, con il quale sarà stipulato un contratto di Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023.

### **3.3 Tariffa a base di gara e fabbisogno stimato**

La tariffa unitaria a base di gara (per tirocinio) è pari ad € 1.798,00 (IVA esclusa).

Tale importo equivale al limite massimo di spesa per singolo tirocinio nell'arco di dodici mesi ed è costituito da due quote:

- quota A pari ad € 250,00 (IVA esclusa) da corrispondere *una tantum* (decurtata dello sconto in offerta) al soggetto promotore, previa comunicazione dell'avvio del tirocinio tramite SARE (comunicazione obbligatoria): tale quota non sarà corrisposta nei casi di proroga, ripetizione e rinnovo con mantenimento della stessa sede di lavoro per il medesimo tirocinante;
- quota B pari ad € 129,00 mensili (IVA esclusa), da corrispondere in funzione del numero effettivo di mensilità di tirocinio. Per numero effettivo di mensilità di tirocinio si intende, nel limite temporale del progetto, il numero di mensilità da calcolare a decorrere dalla data di

avvio del progetto di tirocinio (indicata nel portale LavoroxTE) sino alla conclusione del medesimo.

Ad esempio, un tirocinio di 6 mesi – dal 15 marzo al 14 settembre – prevede il pagamento di € 129,00 \* 6 mensilità = € 774,00, (IVA esclusa, somma che dovrà essere decurtata dello sconto offerto in gara dall'aggiudicatario).

In caso di interruzione del tirocinio, prima della scadenza programmata, per causa non dipendente dal soggetto promotore, l'ultima mensilità (quella non completata) sarà corrisposta solo se l'interruzione del tirocinio è avvenuta dopo il quindicesimo giorno di detta mensilità. Il tirocinio di cui al nostro esempio, iniziato il 15 marzo, se dopo meno di tre mesi terminasse per volontà del tirocinante, ad esempio il 30 maggio, sarà pagato per un numero di quote mensili pari a 2 (due).

Fatta salva l'ipotesi di tirocini che si interrompano prima della scadenza programmata, per causa non dipendente dal soggetto promotore, ai fini della fatturazione mensile, per quanto concerne la corresponsione della quota B, si considerano soltanto i tirocini che, alla data di emissione della fattura, avranno completato la mensilità come sopra descritto.

Per quanto riguarda, invece, la quota A, la comunicazione obbligatoria tramite SARE costituisce condizione necessaria e sufficiente per la sua fatturazione nel mese di competenza.

Si veda la seguente tabella esemplificativa.

Data inizio tirocinio	Data fine prima mensilità	Mese di competenza della prima fattura	
		Quota A <i>una tantum</i> (€ 250,00 IVA esclusa)	Quota B mensile (€ 129,00 IVA esclusa)
15/03	14/04	marzo	aprile
15/03	14/04 <b>ma interrotto in data 29/03</b>	marzo	nessun pagamento
15/03	14/04 <b>ma interrotto in data 30/03</b>	marzo	marzo

Durante il quadriennio di validità contrattuale (di ciascun Accordo Quadro) l'Azienda USL della Romagna stima, sulla base del dato storico e delle risorse finanziarie disponibili per la tipologia di interventi, di avviare un numero di tirocini nei termini indicativamente descritti nella successiva tabella (numero di tirocini distinti per lotto e per U.O. richiedente):

Lotti		U.O. Centro Salute Mentale (nr. tirocini/anno)	U.O. Dipendenze patologiche (nr. tirocini/anno)	Totale lotto/annuo	Totale lotto/quadriennio
1	Ravenna	96	36	132	528
2	Forlì-Cesena	112	24	136	544
3	Rimini	104	20	124	496
<b>TOTALI</b>		312	80	392	1.568

Il numero di tirocini, di cui alla precedente tabella, non è da intendersi quale criterio e vincolo di attuazione contrattuale, poiché è puramente indicativo ed è espresso per consentire agli operatori economici concorrenti di progettare l'organizzazione delle proprie risorse e dei mezzi necessari, tenuto conto dell'autonomia funzionale e gestionale che rimane in capo all'appaltatore, per la realizzazione delle prestazioni richieste dal presente Capitolato.

In merito all'ammontare complessivo dell'Accordo quadro, per ciascun lotto, tenuto conto di quanto disposto ai punti 3, 3.1, 3.2 e 3.3 del Disciplinare di gara, il quadro economico è rappresentato sinteticamente dalla seguente tabella (N.B.: tutti gli importi in tabella sono da intendersi IVA esclusa):

Lotto	Ambito territoriale	A	B	C	D
		Base d'asta 48 mesi	Revisione prezzi e/o opzione quantitativa in aumento A * 50%	Oneri per la sicurezza da interferenze	Valore complessivo stimato per l'appalto A + B + C
1	Ravenna	883.344,00 €	441.672,00 €	0,00 €	1.325.016,00 €
2	Forlì-Cesena	910.112,00 €	455.056,00 €	0,00 €	1.365.168,00 €
3	Rimini	829.808,00 €	414.904,00 €	0,00 €	1.244.712,00 €
<b>Totali</b>		2.623.264,00 €	1.311.632,00 €	0,00 €	3.934.896,00 €



## **Art. 4 Figure professionali e modalità operative**

### **4.1 Figure professionali**

Di seguito sono definite le figure professionali che, a vario titolo, intervengono nella fase di esecuzione del contratto, rispettivamente in nome e per conto dell'ente gestore (aggiudicatario del servizio) e della Stazione appaltante.

#### **4.1.1 Referente tecnico (dell'ente gestore del servizio)**

L'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto deve garantire nell'ambito dell'esecuzione del servizio l'attività di coordinamento, individuando il Referente Tecnico dell'Appalto, cui affidare la direzione complessiva del servizio.

Il Referente tecnico è soggetto con adeguata e specifica formazione, il cui ruolo consisterà nella direzione generale del servizio rispetto alla totalità delle attività/funzioni in cui lo stesso si articola.

Dovendo necessariamente essere in possesso di idonei e adeguati requisiti professionali, si prevede che lo stesso debba:

1. avere conseguito almeno il diploma di Scuola Media Superiore;
2. aver svolto, per almeno un anno, attività di direzione/coordinamento nell'esecuzione di servizi in ambito sociale (in interventi rivolti ad adolescenti ed adulti) o in ambito sanitario, socio sanitario per interventi rivolti a persone con disabilità, patologie psichiatriche, dipendenza patologica (adolescenti e adulti) e/o nell'attuazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone fragili/vulnerabili.

Il Referente Tecnico dell'Appalto dovrà avere la capacità di predisporre e gestire tutti gli adempimenti previsti contrattualmente e di rappresentare ad ogni effetto l'operatore economico aggiudicatario. Questi garantirà, altresì, la massima collaborazione possibile ai competenti organi della Stazione appaltante.

Tale soggetto sarà referente unico nei confronti dell'Azienda USL della Romagna e dovrà interfacciarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e con gli operatori della medesima che, a vario titolo, potranno intervenire (ad esempio gli assistenti al DEC).

Il Referente Tecnico deve svolgere la funzione di coordinamento, anche attraverso le seguenti attività:

- partecipazione alle riunioni per fornire indicazioni e ri-orientamento dei servizi rispetto alle esigenze sopravvenute nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
- cura della corretta gestione delle procedure di richiesta, attivazione e rendicontazione dei servizi effettuati con le modalità, la tempistica e gli strumenti anche di tipo telematico previsti nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica aggiudicata;
- cura dell'armonizzazione del lavoro di tutti gli operatori coinvolti nell'esecuzione del servizio, allo scopo di rendere lo stesso massimamente efficiente e razionale;
- interazione in un'ottica di *partnership* costantemente attiva con la Stazione appaltante committente, al fine del miglioramento continuo delle prestazioni e dello sviluppo di forme maggiormente efficaci di integrazione fra le varie tipologie di servizi, avvalendosi dell'esperienza reciprocamente maturata nel corso di esecuzione dell'appalto.

#### **4.1.2 Tutor responsabile didattico ed organizzativo del tirocinio**

Il tutore responsabile didattico ed organizzativo del tirocinio deve essere posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio (L.R. 17/2005 s.m.i., art. 24, comma 5) e, come previsto all'allegato 2 (Caratteristiche del tutore responsabile didattico-organizzativo) della DGR 14 settembre 2015, n. 1333 deve:

- progettare il tirocinio,
- coordinare l'organizzazione dello stesso
- monitorare l'andamento per consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel "Progetto personalizzato".

Il Tutor responsabile didattico ed organizzativo dovrà garantire la continuità del servizio richiesto nelle varie fasi del percorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: accoglienza, conoscenza, ricerca della postazione, tutoraggio e supporto, valutazione esiti del tirocinio), poiché è nel costante e frequente rapporto operatore/utente o gruppo di utenti, che si determina quella specifica sinergia in grado di realizzare un proficuo lavoro con caratteristiche formative/riabilitative.

Questi dovrà essere in possesso di idonei e adeguati requisiti professionali previsti dalla vigente normativa come esplicitato nell'allegato n. 2 della DGR 1333/2015 e precisamente:

1. avere conseguito almeno il diploma di Scuola Media Superiore;
2. aver svolto, per almeno un anno, attività lavorativa in ambito sociale (in interventi rivolti ad adolescenti ed adulti) o in ambito sanitario, socio sanitario per interventi rivolti a persone con disabilità, patologie psichiatriche, dipendenza patologica (adolescenti e adulti) e/o nell'attuazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone fragili/vulnerabili.

#### **4.1.3 Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)**

Relativamente a ciascuno dei lotti oggetto della presente procedura, i contratti che saranno stipulati, a seguito dell'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, si configurano quali contratti di servizio di particolare importanza, ai sensi di quanto disposto all'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice.

Per tale tipologia di contratti è disposto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, che il Direttore dell'esecuzione debba essere soggetto diverso dal RUP.

Pertanto, in ottemperanza della normativa vigente e in armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, l'Azienda USL della Romagna procederà, prima dell'avvio del contratto, alla nomina di un Direttore dell'esecuzione che provveda al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione dei contratti di Accordo quadro (uno per ogni lotto), assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 114, comma 10, del Codice, la Stazione appaltante, su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti (per ciascun lotto/Accordo quadro) con funzione di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il DEC secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

Della nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto e dei direttori operativi sarà data immediata comunicazione agli operatori economici aggiudicatari di ciascun lotto.

## **4.2 Modalità operative**

Negli articoli che seguono, da 4.2.1 a 4.2.5, si rappresentano sinteticamente le modalità operative che dovranno essere adottate nell'attivazione ed esecuzione dei tirocini.

L'elencazione che segue non ha pretesa di essere una rappresentazione esaustiva del processo in cui si articolerà la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, anche in considerazione del fatto che l'operatore economico avrà cura di declinare nell'offerta, che presenterà in fase di partecipazione alla procedura di gara, il proprio progetto di servizio, tenuto conto della normativa vigente e delle procedure informatiche previste (si pensi ad esempio alle modalità di utilizzo della piattaforma dedicata alla gestione dei Tirocini, inclusa all'interno del Portale "Lavoro Per Te", attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione *online* di tutte le informazioni relative alla "Convenzione" e al "Progetto formativo").

Nell'elaborazione dell'offerta tecnica ciascun concorrente/offertante dovrà, in ogni caso, tener conto delle disposizioni di cui ai su richiamati articoli quali requisiti di minima da rispettare.

### **4.2.1 Presa in carico del potenziale tirocinante**

L'équipe curante dell'U.O. Centro salute mentale o dell'U.O. Dipendenze patologiche valuta l'opportunità di attivazione di un tirocinio a favore di un proprio utente.

Il Servizio aziendale provvede, attraverso un proprio operatore, a compilare la scheda di segnalazione, su modello predisposto dall'Azienda USL della Romagna e ad inviarla al Referente

Tecnico dell'operatore economico aggiudicatario (o ad eventuale suo delegato) per la relativa presentazione.

In questa fase, anche attraverso l'eventuale coinvolgimento del Servizio inviante, il soggetto promotore procede alla raccolta ed all'approfondimento delle informazioni utili del potenziale tirocinante, per estrapolare gli elementi necessari per la costruzione del progetto di tirocinio attraverso modalità e strumenti che saranno sviluppati nell'offerta tecnica.

Il processo mira ad individuare, assieme all'utente e ad eventuali persone per quest'ultimo significative, in collaborazione con il Servizio inviante (dell'Azienda USL della Romagna), il percorso di tirocinio più adatto al caso di specie, tenuto conto del livello di conoscenze, competenze ed abilità dell'utente medesimo sul piano lavorativo e sul piano delle capacità socio-relazionali.

La data dell'invio della scheda di segnalazione costituisce il *dies a quo* dal quale decorre il termine di 30 (trenta) giorni entro i quali dovrà essere attivato il percorso di tirocinio dal soggetto promotore, salvo eventuali situazioni particolari che dovranno essere opportunamente documentate.

#### **4.2.2 Costruzione del progetto di tirocinio ed individuazione del soggetto ospitante**

Attraverso il coinvolgimento dell'utente il soggetto promotore giunge, quindi, alla costruzione del profilo professionale ed alla definizione delle conseguenti unità di competenza (una o più) e/o aree socio relazionali da sviluppare.

Coerentemente all'attività di cui al comma precedente, il soggetto promotore dovrà individuare il soggetto ospitante e curare con lo stesso i rapporti, al fine dell'attivazione della Convenzione e del Progetto di tirocinio ai sensi della normativa vigente.

#### **4.2.3 Realizzazione del tirocinio ed esito del progetto**

Il soggetto promotore garantisce durante la realizzazione del tirocinio una costante attività di supporto e tutoraggio a favore del tirocinante, anche attraverso un sistema di verifica sull'andamento complessivo dei tirocini.

Tale attività di monitoraggio si realizza attraverso visite presso la sede che ospita il tirocinante con cadenza almeno mensile, colloqui a distanza con il tutor del soggetto ospitante e con il tirocinante (in modalità telefonici o *call conference*) e deve essere documentata, con cadenza allineata alla fatturazione.

#### **4.2.4 Attività tecnica e amministrativa di competenza del soggetto promotore**

Il soggetto promotore dovrà avviare tutti i percorsi tecnici e amministrativi necessari all'attivazione dei progetti di tirocinio, ai sensi della normativa vigente di cui alla L.R. 17/2005 e s.m.i., delle relative disposizioni regionali attuative e dei manuali operativi per l'utilizzo di piattaforme dedicate (a cui si rinvia). A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verificare che il soggetto ospitante abbia provveduto alla comunicazione al SARE prima dell'avvio del tirocinio;
- caricare la Convenzione e il Progetto di tirocinio sulla piattaforma dedicata alla gestione dei Tirocini, inclusa nel portale regionale denominato "Lavoro Per Te";
- contattare il referente di ambito territoriale del progetto tirocini dell'Azienda USL Romagna per acquisire la firma del "soggetto pubblico" che ha in carico l'utente;
- garantire che si provveda all'attivazione della copertura assistenziale INAIL (coerentemente a quanto definito nella Convenzione);
- garantire che si provveda all'attivazione della copertura assicurativa RCT a carico del soggetto promotore o del soggetto ospitante (coerentemente a quanto definito nella Convenzione);
- gestire e raccogliere la documentazione fiscale di competenza per ogni tirocinante;
- anticipare l'indennità mensile di partecipazione di cui all'art. 2.6;
- emettere e consegnare al tirocinante il cedolino mensile ed il CUD annuale;

- supportare ed assistere l'utente/tirocinante in tutti gli adempimenti a suo carico preliminari all'avvio del tirocinio.

#### **4.2.5 Attività di supporto e tutoraggio a favore del tirocinante a carico del soggetto promotore ed altri obblighi**

Il soggetto promotore, inoltre, dovrà:

1. provvedere alla formazione in materia di sicurezza di livello adeguato alle attività/mansioni che saranno svolte, con conseguente rilascio del certificato per ciascun tirocinante;
2. garantire il conseguimento degli obiettivi del tirocinio attraverso:
  - a. il supporto individuale e/o di gruppo all'utente per l'apprendimento delle capacità necessarie, al fine di affrontare le eventuali difficoltà socio-relazionali che si possono presentare nel percorso di tirocinio,
  - b. verifiche presso la sede ospitante del tirocinio,
  - c. confronto/monitoraggio con l'équipe inviante.
 Per tale attività (di cui al presente punto 2, così come articolata nei sotto punti a, b, c) si prevede almeno un impegno medio di 4 ore/mese per tirocinante;
3. procedere alle verifiche con il tutor del soggetto ospitante per la certificazione dell'acquisizione delle unità di competenza professionale, ove prevista dal progetto formativo. Ove il soggetto promotore non sia anche soggetto certificatore, è onere dello stesso garantire lo svolgimento delle procedure necessarie al rilascio della certificazione da parte di soggetto terzo;
4. inoltrare mensilmente all'Azienda USL Romagna la documentazione degli interventi realizzati, attraverso la compilazione di un report mensile dell'attività per singolo utente, che dovrà riportare oltre alla sottoscrizione del tutor – responsabile didattico-organizzativo - di tirocinio, anche la firma dell'utente;
5. produrre esaustiva documentazione di esiti finali su modello che sarà predisposto, prima dell'avvio del servizio in oggetto, dall'Azienda USL della Romagna.

#### **Art. 4.3 Attività di verifica dell'Azienda USL Romagna**

La verifica degli interventi sarà assicurata:

- da periodici incontri, almeno 3 all'anno, ai quali parteciperanno: il tirocinante, eventuali altre persone significative, il Referente Tecnico dell'Operatore economico Aggiudicatario, un operatore dell'Azienda USL della Romagna;
- mediante incontri di coordinamento tecnico-organizzativi tra l'Operatore Economico aggiudicatario e l'operatore dell'Azienda USL almeno 3 volte all'anno durante i quali sarà verificato l'andamento complessivo del servizio.

#### **Art. 5 Iscrizione in elenchi regionali**

Come indicato all'art. 2.1, i soggetti promotori devono essere inseriti negli appositi elenchi regionali oggetto di periodico aggiornamento.

Pertanto, l'operatore economico aggiudicatario di ciascun singolo lotto deve, al momento della stipula del contratto, essere iscritto nell'elenco di cui al comma precedente.

#### **Art. 6 Clausola sociale**

In considerazione di quanto disposto al punto 9 del Disciplinare di gara, nelle tabelle (1, 2.1, 2.2 e 3) che seguono sono riportati, distinti per lotto (Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) gli elenchi e i dati relativi al personale attualmente impiegato dai contraenti uscenti per l'esecuzione dei relativi contratti, con indicazione del numero degli addetti, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, eventuali lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, etc.

Il personale riferito al lotto 2 è distinto nelle due tabelle (2.1 e 2.2) in considerazione del fatto che sui due ambiti territoriali afferenti al medesimo Dipartimento (DSM-DP di Forlì-Cesena, operano attualmente due distinti operatori economici.

Tabella 1 – Lotto 1 DSM-DP Ravenna

N.	Contratto (tipologia rapporto)	Monte ore settimanali-dipendente	CCNL Applicato	Qualifica	Livello Retributivo	Scatti anzianità	Sede lavoro	Note L. 68/99
1	Tempo indeterminato	28	Commercio e terziario	Impiegato part-time	3	44	Ravenna	/
1	Tempo indeterminato	15	Commercio e terziario	Impiegato	3	44	Ravenna	/
1	Tempo indeterminato	20	Commercio e terziario	Quadro	Q	51	Ravenna	/
1	Tempo indeterminato	7	Commercio e terziario	Quadro	Q	51	Ravenna	/
1	Distacco da cooperativa tempo indeterminato	30	Cooperative sociali	Impiegato Tecnico dell'inserimento lavorativo	D1	5	Faenza	/
1	Distacco da cooperativa tempo indeterminato	10	Cooperative sociali	Impiegato Educatore	D1	2	Faenza	/
1	Distacco da cooperativa tempo indeterminato	30	Cooperative sociali	Impiegato Educatore professionale	D1	5	Ravenna	/
1	Distacco da cooperativa tempo indeterminato	20	Cooperative sociali	Impiegato Tecnico dell'inserimento lavorativo	D1	5	Ravenna	/
1	Distacco da cooperativa tempo indeterminato	30	Cooperative sociali	Impiegato Tecnico dell'inserimento lavorativo	D2	5	Lugo	/
1	Distacco da cooperativa tempo indeterminato	10	Cooperative sociali	Impiegato Tecnico dell'inserimento lavorativo	D2	2	Lugo Ravenna	/

Tabella 2.1 – Lotto 2 DSM-DP Forlì-Cesena (Ambito di Forlì)

N.	Contratto (tipologia rapporto)	Monte ore settimanali-dipendente	CCNL Applicato	Qualifica	Livello Retributivo	Scatti anzianità	Sede lavoro	Note L. 68/99
1	Tempo indeterminato	20	Coop. Sociali L. 381/91 Terziario	Impiegato	D2	2	Forlì	/
1	Tempo determinato	20	Coop. Sociali L. 381/91 Terziario	Impiegato	E1	0	Forlì	/

Tabella 2.2 – Lotto 2 DSM-DP Forlì-Cesena (Ambito di Cesena)

N.	Contratto (tipologia rapporto)	Monte ore settimanali-dipendente	CCNL Applicato	Qualifica	Livello Retributivo	Scatti anzianità (*)	Sede lavoro	Note L. 68/99
1	Tempo indeterminato	18	Formazione professionale	Responsabile erogazione del servizio	V	0	Cesena	/
1	Tempo indeterminato	2	Formazione professionale	Responsabile erogazione del servizio	V	0	Forlì	/
1	Tempo indeterminato	2	Formazione professionale	Direttore generale	VII	0	Forlì	/
1	Tempo indeterminato	2	Formazione professionale	Responsabile di amministrazione	V	0	Cesena	/
1	Tempo indeterminato	5	Formazione professionale	Impiegata amministrativa	IV	0	Cesena	/

N.	Contratto (tipologia rapporto)	Monte ore settimanali-dipendente	CCNL Applicato	Qualifica	Livello Retributivo	Scatti anzianità (*)	Sede lavoro	Note L. 68/99
1	Contratto di collaborazione coordinata continuativa	6	/	Segreteria tecnica di progetto	/	/	Cesena	

(\*) Il CCNL di riferimento "Formazione professionale" non prevede scatti di anzianità ma Progressioni Economiche Orizzontali Individuali (PEOI).

Tabella 3 – Lotto 3 DSM-DP Rimini

N.	Contratto (tipologia rapporto)	Monte ore settimanali-dipendente	CCNL Applicato	Qualifica	Livello Retributivo	Scatti anzianità	Sede lavoro	Note L. 68/99
1	Tempo indeterminato	10	Cooperative sociali	Impiegato	D2	2	Rimini	/
1	Tempo indeterminato	19	Cooperative sociali	Impiegato	D1	3	Rimini	/
1	Tempo indeterminato	10	Cooperative sociali	Impiegato	D1	1	Rimini	/
1	Tempo indeterminato	20	Cooperative sociali	Impiegato	D1 ex 5° livello	2	Rimini	/
1	Tempo indeterminato	17	Cooperative sociali	Impiegato	D1 ex 5° livello	2	Rimini	/
1	Tempo indeterminato	12	Cooperative sociali	Impiegato	D2 ex 6° livello	1	Rimini	/

#### **Art. 7 Osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali**

Fermo quanto disposto al punti 3 e 9 del Disciplinare di gara, in merito alla contrattazione collettiva di riferimento, per lo svolgimento del servizio l'operatore economico aggiudicatario dovrà impiegare personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche o personale con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, i cui contratti dovranno essere in regola con le normative di settore.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto all'integrale applicazione di tutte le leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dei contratti collettivi di categoria e degli accordi sindacali vigenti in materia salariale, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul luogo di lavoro, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia nei confronti dei lavoratori con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente e se società cooperativa, anche nei confronti dei soci.

Tutti gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui sopra, sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario che è sempre tenuto ad esibire, su richiesta dell'Azienda USL della Romagna, la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire, a proprie spese, la necessaria e regolare continuità del servizio anche in caso di motivato impedimento, impegnandosi a sostituire il personale assente per qualsiasi causa, al fine di assicurare le prestazioni.

#### **Art. 8 Danni da responsabilità civile verso terzi e polizza assicurativa in capo all'aggiudicatario**

L'Azienda USL della Romagna è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato.

L'operatore economico aggiudicatario risponderà pertanto pienamente per gli eventuali danni a persone e/o cose che potessero comunque accadere per l'intera durata del contratto di Accordo quadro e/o dei contratti applicativi.

A tal fine l'operatore economico aggiudicatario, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto di Accordo quadro, dei contratti applicativi, comprese eventuali proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il committente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
  - committenza di servizi;
  - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo;
  - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore - che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
  - dolo e colpa grave delle persone delle quali l'appaltatore si avvale nell'esecuzione del servizio;
  - rinuncia alla rivalsa, salvo il caso di dolo, nei confronti dell'Azienda USL della Romagna, suoi dipendenti, amministratori, collaboratori, ecc.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa, nei limiti previsti, dovrà essere documentata con il deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto di Accordo quadro, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

A tale proposito l'aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

## **Art. 9 Sicurezza**

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda USL della Romagna.

Le prestazioni oggetto del presente appalto non saranno effettuate dal fornitore all'interno degli ambienti del Committente e/o in luoghi di cui lo stesso ne abbia giuridica disponibilità: pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non sono previsti gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione di cui all'art. 26 del predetto Decreto.

Tuttavia, non potendo escludere a priori la presenza di rischi interferenti, la valutazione di tali rischi dovrà essere eseguita attraverso documenti di cooperazione e coordinamento prodotti dalle parti interessate.

Alla luce di quanto sopra descritto nei commi precedenti, i costi della sicurezza misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all'affidamento delle attività previste dal presente disciplinare, sono pari ad Euro ZERO.

## **Art. 10 Penalità**

In caso di inosservanza delle obbligazioni pattuite saranno applicate penali in considerazione della gravità dell'inadempimento.

Si rinvia altresì alle previsioni di penalità contemplate nel documento "Schema di Accordo quadro" (All. 7).

L'applicazione delle penalità, previo contraddittorio tra le parti, sarà preceduta da formale contestazione scritta.

In particolare:

- in caso di impiego di figure professionali non in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle funzioni richieste, sarà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni inadempimento. In tal caso, oltre ad essere applicata la penalità, l'aggiudicatario dovrà immediatamente provvedere a sostituire l'operatore con figura in possesso dei requisiti prescritti;
- in caso di mancata formazione in materia di sicurezza di livello adeguato alle attività/mansioni che saranno svolte dal tirocinante, sarà applicata una penale pari ad € 500,00 per ogni inadempimento;
- in qualsiasi altro caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato o di compimento da parte dell'operatore economico aggiudicatario o dei suoi dipendenti di un atto che possa compromettere la regolare esecuzione del servizio o possa recare pregiudizio nei confronti degli utenti, sarà applicata una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 3.000,00 a seconda della gravità della violazione.

Gli importi dovuti a titolo di penalità saranno notificati all'operatore economico aggiudicatario con relativa nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla corresponsione della penale comminata tramite bonifico bancario in favore dell'Azienda USL della Romagna, oppure il corrispondente importo sarà decurtato da parte dell'Azienda sull'ammontare dei crediti eventualmente maturati e/o maturandi.

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito o della maggiore spesa sostenuta in dipendenza di tali fatti.

Ogni inadempienza degli obblighi contrattuali sarà contestata all'operatore economico aggiudicatario a mezzo PEC contenente la diffida ad adempiere entro il termine di 20 (venti) giorni.